DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1984

che autorizza alcuni Stati membri a rinnovare la sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

(I testi in lingua francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(85/103/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti delle importazioni di alcuni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri (1), in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi della decisione 80/47/CEE, gli Stati membri non possono disporre una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni ivi considerate se non previa autorizzazione della Commissione ;

considerando che, nel 1979, la Comunità ha negoziato con la Repubblica popolare cinese un accordo sugli scambi di alcuni prodotti tessili, seguito da un protocollo aggiuntivo a detto accordo ; che la Comunità e la Cina hanno deciso che detto protocollo sarà applicato integralmente dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1988 ;

considerando che, per attuare le disposizioni dell'accordo modificate dal suddetto protocollo aggiuntivo, con regolamento (CEE) n. 2072/84 il Consiglio ha istituito un regime comune specifico per le importazioni dei prodotti tessili considerati nell'accordo (2) ;

considerando che, ai sensi del regime così istituito, le importazioni nella Comunità di detti prodotti tessili sono soggette a restrizioni quantitative e che negli Stati membri sussistono disparità di trattamento nei confronti di dette importazioni ;

considerando che queste disparità possono provocare deviazioni di traffico ;

considerando che, con le decisioni 84/61/CEE del 25 gennaio 1984 (3) e 22 febbraio 1984 (non pubblicata) (4), la Commissione ha autorizzato alcuni Stati membri ad istituire, sino al 31 dicembre 1984, ai sensi dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE di cui sopra, una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili oggetto dell'accordo con la Cina ;

considerando che gli Stati membri interessati hanno chiesto alla Commissione di essere autorizzati a rinnovare la sorveglianza intracomunitaria oltre il 31 dicembre 1984 ;

considerando che rimangono validi i motivi alla base della decisioni suddette della Commissione, in quanto le deviazioni di traffico dei prodotti tessili in questione rischiano di aggravare o di prolungare le difficoltà economiche degli Stati membri suddetti ;

considerando che è quindi opportuno autorizzare tali Stati membri a rinnovare, in conformità dell'articolo 115, primo comma del trattato, la sorveglianza intracomunitaria delle importazioni originarie della Cina, oggetto delle succitate decisioni della Commissione ;

considerando che è opportuno limitare tale autorizzazione al 30 giugno 1985, data di scadenza della decisione 83/326/CEE della Commissione (5) in previsione di un riesame globale dei prodotti oggetto di sorveglianza intracomunitaria nei vari Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli Stati membri indicati nell'allegato sono autorizzati, ciascuno per quanto lo riguarda, a rinnovare sino al 30 giugno 1985 i regimi di sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di cui all'allegato della presente decisione, in conformità della decisione 80/47/CEE.

(1) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
(2) GU n. L 198 del 27. 7. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 36 dell'8. 2. 1984, pag. 25.
(4) GU n. C 54 del 25. 2. 1984, pag. 2.
(5) GU n. L 175 del 30. 6. 1983, pag. 1.

Articolo 2

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi e al Regno Unito.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1984.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

ALLEGATO

Stato membro	Categoria
Repubblica federale di Germania	2
Benelux	1, 2 a, 3 a, 6, 8, 21, 24, 76
Francia	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 23, 24, 32, 33, 36, 37, 39, 59, 73, 78, 81
Grecia	6
Irlanda	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 b, 21
Italia	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20 + 39
Regno Unito	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 19, 21, 37, 73